

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge e di sostenerne la disapprovazione

Art. 1.
La Borgata di Carbonara è eretta in Comune ed aggregata al Mandamento di Muravera.

Art. 2.
Sarà assegnata al medesimo una parte competente di territorio da stralciarsi dai Comuni di Maracalugonis, e da quelli fruttinici del Sarabus.

Art. 3.
Sono eretti sette Comuni nella regione del Sulcis (Provincia d'Iglesias) i cui singoli capi luoghi prenderanno la denominazione di Brutalius, Serbarin, Palmas, Sillariis, Santadi, Narcao e Portosuiso: essi saranno formate merce l'aggregazione rispettiva dei distretti, borgate, o salti e rispettivi territori, che si trovano ad ognuno assegnati nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 4.
Il nuovo Comune di Portosuiso composto della Borgata di tal nome, e del distretto e salto di Pasinyiana riceverà un proporzionato assegnamento di territorio su quello del Comune di Fonnesa di cui formerà fin ora parte integrante.

Art. 5.
Sono create tre nuovi mandamenti nel Sulcis che avranno a capo luogo i Comuni di Narcao, Santadi e Brutalius:

S

S 549

2
6.5
i medesimi saranno composti secondo la unita tabella **B**

Art. 6.

Il Mandamento di Muravera sarà aggregato alla Provincia
Amministrativa e Giudiziaria di Cagliari

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti Reali

1.° alla delimitazione dei Comuni ed a tutte le operazioni
necessarie all'esecuzione della presente legge;

2.° alla circoscrizione dei tute e borgate indipendenti
non contemplate negli articoli 1. e 3. della presente legge e per
la loro erezione in Comuni e per la loro aggregazione a Comuni
finitimi,
Il Ministro

Dato e Corio addi Aprile 1859.

[Signature]

[Signature]

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Divisione I.^a
N.° 1128-

Erina, il 17 aprile 1853.

Oggetto.

Erezione di comuni delle borgate
del Sud di Sardegna

Proclama

Onorevoli Signori.

Nell'intendimento di provvedere ad una regolare ed unita circoscrizione (civile, istru-
tiva, giudiziaria, ed ecclesiastica) conforme ai
bisogni, ed ai volti ragionevoli della popolazione
Sarda, il Governo pose opera ad elaborare un
progetto relativo, il quale, compiuto, ossia a più
importanti e necessari incombenzi, avrà ragione
a credere che sarà ben presto condotto al punto
di potersi promuovere la richiesta sanzione
legislativa.

Conseguenza di tale importante lavoro sarà
senza dubbio una più o meno grande variazione
nella composizione delle Province, e dei Mandati,
unità dell'Isola medesima.

Una fenomeno però assai singolare che
occupò le sollecite cure de' Delegati Governativi
anche prima dell'emanazione della Legge sulle
libertà municipali, si è quello dell'esistenza di
alcune agglomerazioni naturali di abitatori,
secondo un senso politico amministrativo,
rappresentanti, per così dire, una popolazione
essendo non per altro raccolte sotto vicende
civili, e sociali in ti e determinate.

Questo fatto si avvera principalmente

nella Provincia d' Slesia, e si acquistò tanta
maggiore importanza in quanto il medesimo
si applicò ad una popolazione di 7. ad 8. mil.
abitanti d'atessa sopra una superficie d' 28217.
ettari di terreno nella regione che si appella
del Sudois, e comprensiva di 72. distretti o salti
avanti circoscrizione propria, e assegnati pe-
lo più riuniti in borgate sufficientemente
ospiziose.

Un altro esempio si ha nella borgata di
farbiana posta nella Provincia di faglari
Il Ministero conobbe ed appressò il debito
che egli aveva di non lasciare in tale stato
di selvaggia rozzezza e fuori delle leggi di
civile convivenza le anzidette popolazioni.
Ma poiché era in corso il progetto d' un' unio-
ne generale, reputò necessario il sentire
dappresso le deliberazioni dei consigli pro-
vinciali, e distrettuali, e conchiuse l' avviso
molto pregevole delle autorità locali nella
sue lingua di poter provvedere tutto insieme
alla sistemazione regolare degli interessi tanto
delle municipalità già costituite, quanto delle
borgate suddette che gli era mestieri chiamare
un' istanza comune, certa, ed indipendente.
E tale è tanto però risultò l' urgenza di
evitare al riguardo di quest' ultime località
un provvedimento legislativo il quale era per
almeno per quelle popolazioni un' ente morale
capace di rappresentarle, e di promuovere quibus
con esatta cognizione di causa ogni sorta di intere-
ssi morali, come religiosi, e civili, per cui senza

attendere l'esito del progetto di generale circoscrizione al fine
essendo venuto il caso di proporre innanzi tutto a
questa giunta circoscrizioni es distinte.

Quindi il Ministero dell'Interno si cura di presen-
tare al Parlamento la unita legge con cui si pro-
veda ai laureati in scienze.

- 1.^o per creare sotto forma di nuovi comuni di
Erutalino, Terbarino, Paterno, Villano, Soriano,
Mareo, e Sorlofusa.
- 2.^o per creare tre nuovi Mandamenti fra cui vennero distri-
buiti i suddetti comuni, e quello di Sorlofusa
che venne aggregato al già esistente Mandamento di S. Agostino.
- 3.^o per erigere in comune la Dorjula di Farbouara
aggregandola al Mandamento di Muravera.

Per questa occasione prese a considerarsi il Mini-
stero che il suddetto Mandamento di Muravera e per la
sua posizione e per la sua localita topografica, e
per le sue relazioni commerciali si trova aggregato
alla Provincia di Caserta, mentre tutto consiglio ad
unirlo a quella di Cagliari: essendo la ragione di tal
procedimento colla creazione del comune di Farbouara,
e sua aggregazione al suddetto Mandamento, giacche
ove questo si lasciasse aggregato alla Provincia di
Caserta, e per conseguenza alla Divisione di Napoli, il
suddetto comune si troverebbe diviso dal centro supe-
riore amministrativo da un troppo enorme distanza.
Quindi si propone coll'art. 6.^o della presente legge
di separare il Mandamento di Muravera dalla
Provincia sia giudiziaria, sia amministrativa di
Caserta, unendolo giussu degli rapporti a quella di
Cagliari.

Ulteriore avviso il Ministero che per quanto sembra

la unione), mediante gli studj consulti a terminare,
beni sicurata in modo da non lasciarsi luogo a
nuovi ostacoli, pure potrebbe qualche nuova procedura
difficilmente presentarsi nella esecuzione della presente
legge o nello stabilire i confini territoriali dei
comuni, o nel regolare i primordj della loro
dipendenza dai rispettivi Municipi, e dalle
altre pubbliche amministrazioni.

Parve pertanto opportuno ad evitare ogni possibile
incongruo di dare espressamente facoltà al potere
esecutivo di provvedere su tutte tali difficoltà
affinchè così non venissero ad essere nella esecu-
zione indugiata le proposte misure.

Parimenti parve doversi al potere esecutivo
autorizzare a provvedere per le operazioni preli-
minari che possono occorrere sia per la forma-
zione delle liste, sia per le elezioni, sia per l'
insediamento dei nuovi consigli.

Ed appunto a tutte queste bisogno provvede
l'art. 3: il quale prevedendo pure il caso che
le pratiche in corso potranno ben presto in
grado il Ministero di provvedere alla circoscri-
zione degli altri salti, e borgate indipendenti
cui non provvede la presente legge, autorizza
il governo a fare per semplici Decreti locali
quei provvedimenti che gli risulteranno oppor-
tuni sia per l'origine dei suddetti salti e
borgate in comuni indipendenti, sia per l'
aggregazione dei medesimi ai comuni
finitivi.